

## **CERTIFICATO GIUDIZIALE: NUOVO OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO**

L'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile, dispone un nuovo onere a carico dei datori di lavoro che impiegano personale **con contatti diretti e regolari** con i minori, a cui hanno fatto seguito diversi interventi chiarificatori, tanto da parte del **Ministero della Giustizia**, quanto da parte della **Procura della Repubblica**, presso il Tribunale di Modena, che ha emesso un apposito Ordine di servizio, quanto, da ultimo, da parte del **MLPS con circolare n. 9/2014**.

Segnatamente, l'art. 2 dispone che: *“Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.»*

*“Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”*.

Dunque, dal 6 aprile il datore che assume personale destinato ad avere contatto diretto e regolare con i minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso determinati reati contro i medesimi (prostituzione, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, nonché adescamento di minori dalla prostituzione alla pedofilia). Qualora non dovesse adempiere a tale obbligo, egli sarà condannato al pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro.

Alla disposizione legislativa in parola, tuttavia, ha fatto seguito la **circolare 3 aprile 2014**, con cui il Ministero della Giustizia ha chiarito che gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U., denominato *“certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”* al datore di lavoro che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato.

Successivamente sono state redatte **due note di chiarimento dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero di alcuni punti**:

**La prima** riguarda la portata applicativa del decreto e precisa che l'obbligo **sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi** – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – **si appresti alla stipula di un contratto di lavoro** mentre, non sorge laddove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro, come nel caso dei volontari.

**La seconda nota** attiene invece **i tempi di rilascio dei certificati**: l'ufficio del Casellario centrale ha assicurato circa la tempestività (entro qualche giorno dalla richiesta) con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell'art. 25-*bis* del d.P.R. n. 313 del 2002. Fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro può comunque procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies* e 609-*undecies* del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

A tali interventi ha fatto seguito, poi, l'**Ordine di servizio** emesso dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Modena, ed ha disposto alcuni chiarimenti in materia, sancendo che l'obiettivo:

- sorge solo in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, allorché una delle parti assume la qualità di "datore di lavoro";
- sorge solo se il datore di lavoro - può essere tale anche ente o un'associazione che svolge attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - si appresta a stipulare un nuovo contratto di lavoro;
- non sorge se si tratta di collaborazioni non strutturate all'interno di un definito rapporto di lavoro;
- non sorge per i rapporti di lavoro già in essere;
- non grava su enti e associazioni di volontariato quando si avvalgono dell'opera di volontari. In tal caso, infatti, l'attività non può essere ascritta a rapporto di lavoro.

A ciò si aggiunge, altresì, che:

- il datore di lavoro pubblico può procedere all'impiego del lavoratore anche solo mediante acquisizione di dichiarazione del lavoratore, sostitutiva di certificazione circa l'assenza di condanne a suo carico per i reati previsti dal nuovo art. 25-*bis*;
  - **il datore di lavoro privato**, in attesa dell'acquisizione del certificato del casellario, puntualmente richiesto, può procedere alla assunzione in base a dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- Infine, l'ordine di servizio in parola individua le modalità operative per la richiesta del certificato:
- che deve essere chiesto direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro. E' ammessa la presenza di un delegato, munito con la fotocopia documento di identità del delegante;
  - la richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente il modello previsto al quale va allegata fotocopia del documento di identità dello stesso datore di lavoro;
  - il datore di lavoro deve acquisire il consenso dell'interessato, con compilazione del modello predisposto e allegare fotocopia del proprio documento di identità;
  - il certificato penale viene rilasciato in bollo previa corresponsione dei diritti di cancelleria (7,08 euro in caso di certificato ordinario e 3,54 euro in caso di certificato richiesto con urgenza).
  - i certificati saranno rilasciati, mediamente, dopo 7 giorni dalla richiesta (3 giorni in caso di urgenza).
  - il ritiro del certificato avviene al datore di lavoro o ad un suo delegato. E' possibile l'invio tramite mezzo postale solo nel caso in cui alla richiesta sia stata allegata busta affrancata, indirizzata e con la dicitura "riservata personale".

Da ultimo, tuttavia, il MLPS interviene con **circolare n.9 del 2014 e**, nel solco delle indicazioni predette, ha apportato alcuni chiarimenti operativi per la disposizione in esame.

In primo luogo, si dispone che il precetto trova applicazione solo per i **rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile u.s.** e non per i rapporti preesistenti a tale data, sebbene in ragione della nobile *ratio* sottesa al provvedimento medesimo, non sarebbe stato irragionevole prevedere l'immediata applicazione anche per le ipotesi già vigenti.

In secondo luogo, si specifica che le tipologie di lavoro coinvolte non sono solo quelle di natura subordinata, bensì anche quelle di natura autonoma (anche collaborazioni a progetto e associazioni in partecipazione) che implicano un **contatto continuativo con i minori**, escludendo invece i datori di lavoro domestici che assumono baby-sitter o comunque persone impiegate in attività che comportano "*contatto diretto e regolare con i minori*", poiché in tali casi si ritiene che i minori non siano al di fuori dell'ambito familiare, che rappresenta l'ambiente in cui il genitore (datore di lavoro) può direttamente attuare con più efficacia le cautele necessarie per il bambino.

Si tratta, tuttavia, di una soluzione non scevra da perplessità se solo si considera la qualità e la quantità del tempo trascorso da tali soggetti (*baby-sitter*) a contatto con i bambini, lontani dall' "ala protettiva" del genitore.

Quanto ai soggetti interessati alla disposizione si chiarisce che sono da intendersi tali solo coloro che hanno un **contatto diretto e regolare** con i minori, rimanendo esclusi i dirigenti, i responsabili, i preposti e tutti coloro che sovrintendono all'attività svolta dall'operatore diretto.

Si sancisce, altresì, che l'adempimento debba essere circoscritto solo a quelle attività professionali che hanno come destinatari diretti i minori, vale a dire coloro che hanno **contatto necessario ed esclusivo** con essi (es. insegnanti delle scuole, animatori turistici, ecc) escludendo, invece, le attività che non hanno una platea di **destinatari preventivamente determinabile**, bensì indifferenziata, sebbene possa essere comunque presente il minore.

Alla luce di tali interventi, dunque, può concludersi che anche per alcuni datori di lavoro-liberi professionisti sussiste l'obbligo di dotarsi del certificato penale del casellario *ex art. 25 bis*, tra i quali vi rientra, senza dubbio, l'attività dei **pediatri, la cui platea di destinatari preventivamente determinabile è quella dei minori, con i quali hanno, dunque, contatto necessario ed esclusivo.**

Lo stesso, invece, non si può dire della categoria dei medici, degli psicologi e dei dentisti, in quanto pur potendo avere un contatto con i minori, questi non rappresentano la platea di **destinatari preventivamente determinabile**. Stesso discorso vale per le professioni di **notaio e avvocato**, il cui obbligo in analisi, per le stesse ragioni, non sussiste.